

	<b>ALLEGATO "C" DEL REPERTORIO N. 65272 RACCOLTA N. 12528</b>	
	<b>STATUTO</b>	
	<b>"ROMA GAS &amp; POWER S.p.A."</b>	
	<b>Articolo 1</b>	
	<b>Denominazione</b>	
	<b>1. La società è denominata: "ROMA GAS &amp; POWER Società per Azioni" o in breve "ROMA GAS &amp; POWER S.p.A."</b>	
	<b>Articolo 2</b>	
	<b>Sede</b>	
	<b>2. La società ha sede in Roma. l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.</b>	
	<b>Articolo 3</b>	
	<b>Oggetto</b>	
	<b>3. La società ha per oggetto:</b>	
	a) il commercio, il deposito, la trasformazione, l'importazione e l'esportazione di combustibili e carburanti liquidi, solidi, gassosi, di lubrificanti e di energia elettrica;	
	b) l'attività di produzione e gestione calore e servizi energia;	
	c) lo studio, realizzazione, installazione e commercio di impianti e apparecchiature per il riscaldamento, ventilazione, umidificazione, raffreddamento, condizionamento, refrigerazione;	

	zione, cogenerazione e teleriscaldamento, nonchè per impianti	
	fotovoltaici, impianti solari e di energia elettrica;	
	d) la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione,	
	sotto qualsiasi forma e quindi anche attraverso appalti e/o	
	concessioni degli impianti e delle apparecchiature attinenti	
	le attività descritte ai punti a) b) e c) con la precisazione	
	che in caso di gestione di beni immobili essa riguarderà e-	
	sclusivamente gli immobili di proprietà sociale.	
	La società potrà svolgere tutte le altre attività commercia-	
	li, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che	
	saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, ac-	
	cessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione	
	delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese a-	
	venti per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle	
	proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in italia	
	che all'estero, senza fini di collocamento, nonchè rilasciare	
	garanzie e fidejussioni a favore di terzi, anche a titolo	
	gratuito, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e	
	purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente	
	rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professiona-	
	li ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per	
	tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto	

	disposto dall'articolo 113 del D.Lgs 385/93. La società si i-	
	nibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le atti-	
	vità previste dal D.L. 415/96.	
	<b>Articolo 4</b>	
	<b>Durata</b>	
	4. La durata della società è stabilita sino al 2050.	
	<b>Articolo 5</b>	
	<b>Domicilio</b>	
	5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello	
	che risulta dai libri sociali.	
	A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con ob-	
	bligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	<b>Articolo 6</b>	
	<b>Capitale e azioni</b>	
	6. Il capitale sociale è di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni	
	e zero centesimi) ed è diviso in numero 2.000.000 (duemilio-	
	ni) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci e zero	
	centesimi) ciascuna	
	Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari.	
	6.1 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di	
	decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato	
	il disposto dell'art. 2342, comma 1, del codice civile sulla	
	necessità di eseguire conferimenti in denaro.	
	<b>Articolo 7</b>	

	<b>Strumenti finanziari</b>	
	7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di	
	diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, e-	
	scluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azio-	
	nisti.	
	<b>Articolo 8</b>	
	<b>Obbligazioni</b>	
	8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari converti-	
	bili e non convertibili.	
	8.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappre-	
	sentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si ap-	
	plicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del	
	presente statuto.	
	<b>Articolo 9</b>	
	<b>Patrimoni destinati</b>	
	9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno spe-	
	cifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.	
	9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di	
	amministrazione ai sensi dell'articolo 37 del presente statu-	
	to.	
	<b>Articolo 10</b>	
	<b>Finanziamenti</b>	
	10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a tito-	
	lo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel	
	rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento	

a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubbli-	
co.	
<b>Articolo 11</b>	
<b>Trasferimento delle azioni</b>	
<b>11.</b> Le azioni sono liberamente trasferibili.	
<b>Articolo 12</b>	
<b>Recesso</b>	
<b>12.1</b> Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro	
azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle	
deliberazioni riguardanti:	
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
consente un cambiamento significativo dell'attività della	
società;	
b) la trasformazione della società;	
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
d) la revoca dello stato di liquidazione;	
e) la modifica dei criteri di determinazione del valore	
dell'azione in caso di recesso;	
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
voto o di partecipazione;	
g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
all'articolo 12.2 del presente statuto;	
h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,	

	spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi	
	previste dall'articolo 2497- <i>quater</i> c.c.	
	<b>12.2</b> Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno	
	concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la proroga del termine;	
	b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione dei titoli azionari.	
	<b>12.3</b> Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera in-	
	viata con lettera raccomandata.	
	La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento, del numero e della categoria delle a-	
	zioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-	
	ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo	
	amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che pos-	
	sono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici	
	giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a	
	conoscenza.	
	Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non	
	possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono	

	essere depositati presso la sede sociale.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-	
	tazione nel libro dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	<b>12.4</b> Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per	
	le quali esercita il recesso.	
	Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto del-	
	la consistenza patrimoniale della società e delle sue pro-	
	spettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato	
	delle azioni.	
	I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valo-	
	re sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fis-	
	sata per l'assemblea.	
	Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determina-	
	zione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.	
	Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente al-	
	la dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla de-	
	terminazione del valore da parte dell'organo amministrativo,	
	il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni	
	dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giu-	
	rata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circo-	

	scrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese,	
	su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo	
	1349, comma primo c.c.	
	<b>12.5</b> Gli amministratori offrono in opzione le azioni del so-	
	cio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle	
	azioni possedute.	
	Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione	
	spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,	
	sulla base del rapporto di cambio.	
	L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle	
	imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva	
	del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'eser-	
	cizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e	
	non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.	
	Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne faccia-	
	no contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione	
	nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.	
	Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo ammi-	
	nistrativo anche presso terzi.	
	In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del	
	socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-	
	sate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve di-	
	sponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo	
	2357, comma terzo c.c.	
	Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere	

	convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-	
	zione del capitale sociale o lo scioglimento della società.	
	Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-	
	plicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo,	
	terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società	
	si scioglie.	
	<b>Articolo 13</b>	
	<b>Unico socio</b>	
	<b>13.1</b> Quando le azioni risultano appartenere ad una sola per-	
	sona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori,	
	ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'i-	
	scrizione nel registro delle imprese una dichiarazione con-	
	tenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazio-	
	ne, della data e luogo di nascita o di costituzione, del do-	
	micilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.	
	<b>13.2</b> Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei	
	soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazio-	
	ne per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	<b>13.3</b> L'unico socio o colui che cessa di essere tale può prov-	
	vedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	<b>13.4</b> Le dichiarazioni degli amministratori devono essere ri-	
	portate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei so-	
	ci e devono indicare la data di tale iscrizione.	
	<b>Articolo 14</b>	
	<b>Soggezione ad attività di direzione e controllo</b>	

	<p><b>14.</b> La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.</p>	
	<p><b>Articolo 15</b></p>	
	<p><b>Competenze dell'assemblea ordinaria</b></p>	
	<p><b>15.1</b> L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p>	
	<p><b>15.2</b> Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p>	
	<p>a. l'approvazione del bilancio;</p>	
	<p>b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;</p>	
	<p>a. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;</p>	
	<p>b. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti.</p>	
	<p><b>Articolo 16</b></p>	
	<p><b>Competenze dell'assemblea straordinaria</b></p>	
	<p><b>16.</b> Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p>	
	<p>a. le modifiche dello statuto;</p>	

	b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	<b>Articolo 17</b>	
	<b>Convocazione dell'assemblea</b>	
	<b>17.1</b> L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottan-	
	ta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	<b>17.2</b> L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune	
	in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel terri-	
	torio di un altro Stato membro della Unione Europea.	
	<b>17.3</b> L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi even-	
	tualmente ad esso collegati per via telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di	
	comunicazione del contenuto delle delibere;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	<b>17.4</b> L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato	
	ai soci mediante raccomandata a.r. o a mezzo telefax, posta	

	elettronica o altri mezzi simili che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'as-	
	semblea.	
	<b>Articolo 18</b>	
	<b>Assemblee di seconda convocazione</b>	
	<b>18.</b> Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una da-	
	ta di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza	
	precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le	
	assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro	
	trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per	
	l'assemblea di prima convocazione.	
	<b>Articolo 19</b>	
	<b>Assemblea totalitaria</b>	
	<b>19.1</b> Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la mag-	
	gioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la mag-	
	gioranza dei componenti dell'organo di controllo.	
	<b>19.2</b> In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi	
	alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui qua-	
	li non si ritenga sufficientemente informato.	
	<b>Articolo 20</b>	
	<b>Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum</b>	
	<b>20.1</b> L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolar-	
	mente costituita con l'intervento di tanti soci che rappre-	

	sentino almeno la metà del capitale sociale.	
	<b>20.2</b> L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale	
	rappresentata.	
	<b>20.3</b> L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione,	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o	
	che transige sull'azione di responsabilità nei confronti de-	
	gli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un	
	quinto del capitale sociale.	
	<b>Articolo 21</b>	
	<b>Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum</b>	
	<b>21.1</b> L'assemblea straordinaria in prima convocazione e secon-	
	da convocazione è regolarmente costituita e delibera con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85%	
	(ottantacinque per cento) del capitale sociale.	
	<b>21.2</b> L'introduzione e la soppressione di clausole compromis-	
	sorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale socia-	
	le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi	
	dell'articolo 12 del presente statuto.	
	<b>Articolo 22</b>	
	<b>Norme per il computo dei quorum</b>	

	<b>22.1</b>	Nel computo del quorum costitutivo non si considera il
		capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di
		voto.
	<b>22.2</b>	Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società
		controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum co-
		stitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercita-
		re il diritto di voto
	<b>22.3</b>	Le azioni per le quali non può essere esercitato il di-
		ritto di voto sono computate ai fini della regolare costitu-
		zione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa di-
		sposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto
		non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di
		astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai
		fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazio-
		ne della delibera.
	<b>22.4</b>	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo
		svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà te-
		nersi in seconda convocazione.
	<b>22.5</b>	Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'as-
		semblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum
		costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora
		il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione
		dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'as-
		semblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del
		quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai

	sensi di legge.	
	Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del gior-	
	no occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum	
	costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima	
	convocazione.	
	<b>Articolo 23</b>	
	<b>Rinvio dell'assemblea</b>	
	<b>23.</b> I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capita-	
	le sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assem-	
	blea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non es-	
	sere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	<b>Articolo 24</b>	
	<b>Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare</b>	
	<b>24.1</b> Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i ti-	
	tolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto	
	nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.	
	<b>Articolo 25</b>	
	<b>Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe</b>	
	<b>25.1</b> Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci	
	possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.	
	Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante do-	
	cumento scritto. La società acquisisce la delega agli atti	
	sociali.	
	<b>25.2</b> La delega può essere rilasciata anche per più assem-	

	blee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in	
	bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contra-	
	rio. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia	
	espressamente indicato nella delega.	
	<b>25.3</b> Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico,	
	il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in	
	assemblea.	
	In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipenden-	
	te o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previ-	
	sto dalla delega.	
	<b>25.4</b> La stessa persona non può rappresentare più di venti so-	
	ci.	
	<b>25.5</b> Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti,	
	membri degli organi di controllo o amministrativo della so-	
	cietà.	
	<b>25.6</b> Le deleghe non possono essere rilasciate a società con-	
	trollate, né a loro dipendenti, membri degli organi di con-	
	trollo o amministrativi.	
	<b>Articolo 26</b>	
	<b>Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione</b>	
	<b>26.1</b> L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	<b>26.2</b> L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed oc-	
	correndo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre	

	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	<b>26.3</b> Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as-	
	semblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	<b>26.4</b> Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-	
	ri, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono però essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	<b>26.5</b> Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	
	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	<b>26.6</b> Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato (anche mediante allegato);	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	

	<b>Articolo 27</b>	
	<b>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</b>	
	<b>27.1</b> L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il proprio voto.	
	Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contra-	
	stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizza-	
	zione dei lavori.	
	<b>27.2</b> L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, conti-	
	gui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle	
	quali dovrà essere dato atto nel verbale.	
	<b>Articolo 28</b>	
	<b>Modalità di voto</b>	
	<b>28.1</b> Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile	
	ad un socio è un voto non espresso.	
	<b>Articolo 29</b>	
	<b>Assemblee speciali</b>	
	<b>29.1</b> Se esistono più categorie di azioni o strumenti finan-	
	ziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assem-	
	blea speciale di appartenenza.	
	<b>29.2</b> Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia	
	di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento as-	
	sembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle	

	assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti	
	finanziari.	
	<b>29.3</b> L'assemblea speciale:	
	a) nomina e revoca il rappresentante;	
	a) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che	
	modificano i diritti della categoria;	
	b) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di am-	
	ministrazione controllata;	
	c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela	
	degli interessi comuni della categoria;	
	d) delibera sulle altre materie di interesse comune.	
	<b>29.4</b> La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea	
	speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo	
	della società o quando ne facciano richiesta tante persone	
	che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibi-	
	li nell'assemblea stessa.	
	<b>29.5</b> La procedura della assemblea speciale è disciplinata	
	dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento	
	alla assemblea della società.	
	<b>29.6</b> La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazio-	
	ni, non può partecipare alla assemblea speciale.	
	<b>29.7</b> Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare	
	senza voto alla assemblea speciale.	
	<b>29.8</b> Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai	
	sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.	

	<b>29.9</b> Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire	
	individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia de-	
	liberato in merito.	
	<b>29.10</b> Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli	
	articoli 2417 e 2418 c.c.	
	<b>29.11</b> La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono	
	quelle delle assemblee straordinarie.	
	<b>Articolo 30</b>	
	<b>Annullamento delle deliberazioni assembleari</b>	
	<b>30.</b> L'azione di annullamento delle delibere può essere propo-	
	sta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci	
	assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche	
	congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale a-	
	vente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione	
	impugnabile.	
	<b>Articolo 31</b>	
	<b>Competenza e poteri dell'organo amministrativo</b>	
	<b>31.1</b> La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-	
	ministratori i quali compiono le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la neces-	
	sità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla	
	legge o dal presente articolo, in particolare per le cessioni	
	dell'azienda o di rami d'azienda dovrà essere richiesta l'au-	
	torizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti che de-	
	libererà con il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacin-	

	que per cento) del capitale sociale.	
	<b>31.2</b> Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-	
	sentanza della società;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del	
	socio;	
	e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma-	
	tive;	
	f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale;	
	g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un	
	terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni	
	senza valore nominale.	
	h) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo	
	7 del presente statuto.	
	i) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9	
	del presente statuto.	
	<b>Articolo 32</b>	
	<b>Divieto di concorrenza</b>	
	<b>32.</b> Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del di-	
	vieta di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..	

	<b>Articolo 33</b>	
	<b>Composizione dell'organo amministrativo</b>	
	<b>33.1</b> La società è amministrata da un amministratore unico o	
	da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri.	
	<b>33.2</b> Quando l'amministrazione della società è affidata	
	all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i pote-	
	ri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo	
	presidente.	
	<b>Articolo 34</b>	
	<b>Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo</b>	
	<b>34.1</b> Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determi-	
	nazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e	
	alla loro nomina.	
	<b>34.2</b> Gli amministratori durano in carica per il periodo sta-	
	bilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e	
	sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	<b>34.3</b> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla successiva assem-	

	blea.	
	<b>34.4</b> Qualora vengano meno due amministratori nominati	
	dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), cessa l'intero con-	
	siglio.	
	<b>34.5</b> In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consi-	
	glio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione.	
	<b>34.6</b> Qualora venga a cessare l'amministratore unico l'assem-	
	blea per la nomina dell'amministratore o del consiglio deve	
	essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	<b>34.7</b> La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla	
	base di liste volte ad assicurare ad una minoranza di almeno	
	il 20% (venti per cento) del capitale sociale il diritto di	
	nominare un amministratore.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti	
	che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere	
	complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depo-	
	sitate presso la Società, di una quota di partecipazione al	
	capitale sociale con diritto di voto, non inferiore al 20%	
	(venti per cento) del capitale sociale.	
	Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presenta-	
	re, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più	

	di una lista né votare liste diverse.	
	Le liste presentate in violazione di tale divieto non sono	
	accettate.	
	In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati	
	mediante un numero progressivo.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di	
	ineleggibilità.	
	Le liste devono essere depositate presso la sede sociale en-	
	tro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea convo-	
	cata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomi-	
	na dei componenti del Consiglio di amministrazione.	
	In caso di presentazione di più liste:	
	- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero	
	di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con	
	il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Ammini-	
	stratori da eleggere tranne uno riservato alla lista di	
	minoranza.	
	<b>Articolo 35</b>	
	<b>Presidente del consiglio di amministrazione</b>	
	<b>35.1</b> Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un	
	presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	<b>35.2</b> Il presidente del consiglio di amministrazione convoca	
	il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate infor-	

	mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano	
	fornite a tutti i consiglieri.	
	<b>35.3</b> Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei	
	suoi membri.	
	<b>Articolo 36</b>	
	<b>Organi delegati</b>	
	<b>36.1</b> Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti	
	di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribu-	
	zioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i po-	
	teri e la relativa remunerazione.	
	<b>36.2</b> Il consiglio può altresì disporre che venga costituito	
	un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre	
	ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente,	
	nonché tutti i consiglieri muniti di delega.	
	Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e dei votanti.	
	<b>36.3</b> Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di	
	avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che	
	il potere di revocare le deleghe.	
	<b>36.4</b> Non possono essere attribuite agli organi delegati le	
	competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.	
	<b>36.5</b> Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio	
	di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale al-	

	meno ogni centottanta giorni.	
	<b>36.6</b> L'organo amministrativo può nominare direttori generali,	
	determinandone i poteri.	
	<b>Articolo 37</b>	
	<b>Delibere del consiglio di amministrazione</b>	
	<b>37.1</b> Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte	
	che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio	
	sindacale.	
	<b>37.2</b> La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della	
	riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o	
	posta elettronica.	
	<b>37.3</b> Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con	
	lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettro-	
	nica, con preavviso di almeno un giorno.	
	<b>37.4</b> Il consiglio è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:	
	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei con-	
	siglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;	
	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi	
	componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio de-	
	stinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del	
	presente statuto.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto	
	di interessi non sono computati ai fini del calcolo della	

	maggioranza (quorum deliberativo).	
	<b>37.5</b> Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le ga-	
	ranzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.	
	<b>37.6</b> Il consiglio di amministrazione è validamente costituito	
	qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano pre-	
	senti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.	
	<b>37.7</b> Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente	
	ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in su-	
	bordine, per età.	
	<b>37.8</b> Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	<b>Articolo 38</b>	
	<b>Rappresentanza sociale</b>	
	<b>38.1</b> La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	<b>38.2</b> Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del con-	
	siglio.	
	<b>38.3</b> L'organo amministrativo/ciascun amministratore cui spet-	
	ta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può	
	nominare institori e procuratori per determinati atti o cate-	
	gorie di atti.	
	In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del	
	consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di	
	rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema	
	di procura.	

	<b>38.4</b> La rappresentanza della società in liquidazione spetta	
	al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori	
	ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazio-	
	ne con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	<b>Articolo 39</b>	
	<b>Remunerazione degli amministratori</b>	
	<b>39.1</b> Ai membri del consiglio di amministrazione e all'ammini-	
	stratore unico spettano il rimborso delle spese sostenute per	
	ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'as-	
	semblea.	
	<b>39.2</b> La remunerazione degli amministratori investiti della	
	carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi, se	
	determinati dall'assemblea.	
	<b>39.3</b> L'assemblea può determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	<b>Articolo 40</b>	
	<b>Collegio sindacale</b>	
	<b>40.1</b> Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	

	<b>40.2</b> L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presiden-	
	te e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso	
	dei sindaci.	
	<b>40.3</b> Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono	
	possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La per-	
	dita di tali requisiti determina la immediata decadenza del	
	sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più	
	anziano.	
	<b>40.4</b> I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	<b>40.5</b> Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta	
	giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è va-	
	lidamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei sindaci.	
	<b>40.6</b> Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi	
	telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo	
	27.1 del presente statuto.	
	<b>40.7</b> La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di	
	liste volte ad assicurare ad una minoranza di almeno il 20%	
	(venti per cento) del capitale sociale il diritto di nominare	
	un sindaco effettivo.	

	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti	
	che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere	
	complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depo-	
	sitate presso la Società, di una quota di partecipazione al	
	capitale sociale con diritto di voto, non inferiore al 20%	
	(venti per cento) del capitale sociale.	
	Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presenta-	
	re, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più	
	di una lista né votare liste diverse.	
	Le liste presentate in violazione di tale divieto non sono	
	accettate.	
	In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati	
	mediante un numero progressivo.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di	
	ineleggibilità.	
	Le liste devono essere depositate presso la sede sociale en-	
	tro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea convo-	
	cata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomi-	
	na dei componenti del Collegio Sindacale.	
	In caso di presentazione di più liste:	
	- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero	
	di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con	
	il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i Sindaci da	
	eleggere tranne un sindaco effettivo riservato alla lista di	
	minoranza.	

**Articolo 41**

**Revisione legale dei conti**

**41.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti in un apposito albo.

**41.2** Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

**Articolo 42**

**Bilancio e utili**

**42.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**42.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

**Articolo 43**

**Scioglimento e liquidazione**

**43.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea,	
	all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le op-	
	portune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega-	
	le, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;	
	e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea;	
	g) per le altre cause previste dalla legge.	
	<b>43.2</b> In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi.	
	<b>43.3</b> L'assemblea straordinaria, se del caso convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	

**Articolo 44**

**44.** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO: MAURIZIO ARGIRO'

F.TO: RANIERO VARZI - NOTAIO